ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/44/CE IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Art. 12

Disposizioni finanziarie

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 11 marzo 2006, non più in vigore dal 2 settembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-della-direttiva-98-44-ce-in-materia-di-protezione/art-12-disposizioni-finanziarie/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it